

**CONSIGLIO PROVINCIALE DI GROSSETO****Seduta del 20/12/2011**  
**Deliberazione n° 57 del 20/12/2011****OGGETTO**

Approvazione Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

=====  
Componenti presenti (\*=assente):

Alessandri Massimo	Longo Giovanna
Baldanzi Tiziano	Malentacchi Mario
Bisconti Valentino	Marras Leonardo (Presidente della Provincia)
Borghesi Paolo	Martinelli Sabrina
(*) Carbone Anna Maria	Martini Patrizia
(*) Cerulli Arturo	Martini Sergio (Presidente del Consiglio)
(*) Ciabatti Giulio	Molinari Mariano
(*) Covitto Stefano	(*) Pizzuti Valerio
Cutini Laura	(*) Schiano Priscilla
De Carolis Ginanneschi Alessandro	(*) Sordini Giuseppe
(*) Di Vincenzo Rolando	(*) Teglia Luca
Fatarella Ulrica	Turbanti Enzo
Gaglianone Sabrina	

Presenti n.16

Presiede il Presidente del Consiglio

MARTINI SERGIO

Partecipa il Vice Segretario Generale

SILVIA PETRI

Scrutatori:

Alessandri Massimo, Martini Patrizia, Martinelli Sabrina

=====

**AREA POLIZIA PROVINCIALE**

**OGGETTO**

Approvazione Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 12/12/2011

**IL DIRIGENTE/COMANDANTE**

Dr. Luciano Bartoli

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: non necessario

Grosseto, 13/12/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Dott.sa Silvia Petri

=====

**PROPONENTE**

Assessore Polizia Provinciale

Dr.ssa Patrizia Siveri

===== **RISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE** =====

Visti i sovrastanti pareri;

Il presente provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale, preso atto di quanto emerso nel dibattito e dell'esito della votazione in allegato "B".

**IL VICE SEGRETARIO**

Dr.ssa Silvia Petri

**IL PRESIDENTE**

Sergio Martini

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il seguente allegato:

A - Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

**TESTO****IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**VISTA** la Deliberazione Consiglio provinciale i n° 127 del 24/7/1998 con cui veniva adottato il Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale, modificato con le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 3 del 05/02/2001 e n° 3 del 24/01/2003;

**VISTA** la legge Regione Toscana n. 12 del 03/04/2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla Legge 11/12/2007 n.65;

**RICHIAMATA** la Legge 7 marzo 1986 n.65 e s.m.i..

**CONSIDERATO** che per meglio organizzare lo svolgimento dell’attività di vigilanza si rende necessario procedere ad alcune modifiche del regolamento suddetto, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n.12 sopra richiamata;

**RITENUTO**, pertanto, di modificare il regolamento del corpo di Polizia Provinciale relativamente a quanto sopra indicato così come contenuto nel nuovo Regolamento (allegato A) che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

**CONSIDERATO** che nelle more di predisposizione e approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Provinciale” resta in vigore il capo IX , dall’articolo 33 all’art. 37, del precedente Regolamento approvato con delibera C.P. n.3 del 24.01.2003.

**DATO ATTO** che l’adozione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Provinciale abroga il preesistente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 24.01.2003, salvo che per quanto previsto dal capoverso precedente;

**ACQUISITO** il parere della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

**VISTI** i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**DELIBERA**

1. Di approvare il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale – allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che nelle more della adozione del “Regolamento per la disciplina dell’armamento del Corpo di Polizia Provinciale” resta in vigore il Capo IX, dall’articolo 33 all’articolo 37, del precedente Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.3 del 24/01/2003.

## **Allegato A**

# **REGOLAMENTO**

## **DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

*Assessore alla Polizia Provinciale*  
*Dr. SIVERI Patrizia*

*Dirigente/Comandante Polizia Provinciale*  
*Dr. BARTOLI Luciano*

# ***INDICE***

## **Capitolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione e finalità
- Art. 2 - Compiti e attività
- Art. 3 - Esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 4 – Esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 5 - Dipendenza del Corpo

## **Capitolo II**

### **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

- Art. 6 - Organico
- Art. 7 - Gerarchia
- Art. 8 - Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
- Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante
- Art. 10 - Addetti al Coordinamento e Controllo
- Art. 11 - Agenti
- Art. 12 - Organizzazione
- Art. 13 - Assegnazione del personale
- Art. 14 - Assenze del Dirigente/Comandante

## **Capitolo III**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

- Art. 15 - Norme generali di condotta
- Art. 16 - Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive
- Art. 17 – Istanze e reclami

## **Capitolo IV**

### **DOVERI GENERALI E PARTICOLARI**

- Art. 18- Doveri del personale

- Art. 19- Divieti ed incompatibilità
- Art. 20- Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti
- Art. 21- Cura della persona
- Art. 22- Inizio del servizio
- Art. 23- Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale
- Art. 24- Obblighi di servizio
- Art. 25- Riconoscimento in servizio
- Art. 26- Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 27- Saluto

## **Capitolo V**

### **DOTAZIONI E MATERIALI IN CONSEGNA**

- Art. 28 - Uniforme
- Art. 29 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio
- Art. 30 - Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme
- Art. 31 - Uso e cura dell'uniforme
- Art. 32 - Dotazioni strumentali
- Art. 33 - Mezzi di trasporto
- Art. 34 - Armi
- Art. 35 - Materiale sequestrato

## **Capitolo VI**

### **SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 36 - Orario di servizio
- Art. 37 - Programmazione dei servizi
- Art. 38 - Servizi notturni
- Art. 49 - Servizi continuativi
- Art. 40 - Solennità civili e religiose
- Art. 41 - Reperibilità
- Art. 42 - Assenze dal servizio - straordinari
- Art. 43 - Servizi di rappresentanza
- Art. 44 - Registri di servizi

## **Capitolo VII**

### **OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'**

- Art. 45 - Operazioni esterne
- Art. 46 - Distacchi e comandi

## **Capitolo VIII**

### **FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO**

- Art. 47 - Formazione ed aggiornamento
- Art. 48 - Addestramento
- Art. 49 - Visite mediche e vaccinazioni

## **Capitolo IX**

### **ENCOMI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- Art. 50 - Encomi
- Art. 51 - Sanzioni disciplinari

## **Capitolo X**

### **NORME SPECIALI DI ACCESSO**

- Art. 52 - Requisiti di accesso alle qualifiche
- Art. 53 - Requisiti psico-fisici e attitudinali
- Art. 54 - Procedure di accesso

## **Capitolo XI**

### **NORME FINALI**

- Art. 55 - Patrocinio legale ed assicurazioni
- Art. 56 - Pari opportunità
- Art. 57 - Ricorrenze e celebrazioni
- Art. 58 - Associazionismo
- Art. 59 - Norme di rinvio e revoche
- Art. 60 - Entrata in vigore

# ***CAPITOLO I***

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Art.1**

#### **Istituzione e finalità**

1. E' istituito il Corpo di Polizia Provinciale per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa ed ogni altra attività di polizia secondo le vigenti norme di legge e regolamentari sulla polizia locale, nelle materie di competenza provinciale ed in quelle attribuite o delegate alla Provincia dallo Stato e dalla Regione ai sensi della normativa vigente, ed in particolare nei settori della caccia, della pesca nelle acque interne, dell'inquinamento ambientale, della pianificazione territoriale ed urbanistica, della tutela delle risorse naturali, delle attività produttive, della viabilità provinciale.
2. L'Amministrazione provvede a richiedere alla locale Prefettura per gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale la emanazione del decreto di conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n.65 e s.m.i..
3. Al personale addetto al Corpo di Polizia provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale della Provincia e degli accordi di comparto, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legislazione nazionale e regionale in materia di polizia locale.
4. Salvo non diversamente indicato, tutte le disposizioni che formano oggetto del presente regolamento e genericamente riferite al personale, agli operatori e agli addetti, si intendono riferite a tutti gli appartenenti al Corpo.

### **Art.2**

#### **Compiti e attività**

1. L'espletamento del servizio da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale comprende:
  - a) vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti nelle materie di cui al precedente articolo 1 con particolare, prevalente riferimento alla tutela della fauna selvatica, della fauna ittica, della fauna minore, della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, fatte salve le competenze specifiche degli organi competenti in materia, alla tutela delle bellezze naturali, all'edilizia e l'urbanistica, la salvaguardia delle coste, delle acque interne, alle attività agrituristiche;
  - b) prestare attività di polizia locale, di competenza della Provincia, anche in materie diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), ivi compresa la tutela della sicurezza dei cittadini, con accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, se richiesti e/o secondo gli accordi e le direttive impartite;
  - c) prevenire, rilevare, segnalare e reprimere le infrazioni commesse in violazione di leggi, regolamenti, ordinanze ed altre disposizioni nelle materie di cui ai precedenti punti a) e b);
  - d) coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, ecologiche, venatorie, ittiche ed ambientaliste;
  - e) effettuare direttamente o collaborare con gli uffici preposti per la prevenzione nelle materie di competenza, mediante interventi di informazione, istruzione e educazione;
  - f) svolgere servizi d'ordine, vigilanza e rappresentanza;

- g) svolgere funzioni di educazione ambientale e stradale secondo le attribuzioni conferite dalla legge;
- h) fornire la collaborazione alle competenti autorità in materia di Protezione Civile e di prevenzione delle calamità e prestare opera di soccorso in occasione di calamità, disastri e privati infortuni e, in generale, di altri eventi che richiedano l'intervento della Protezione Civile;
- i) espletare, nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione, funzioni di polizia stradale nel territorio provinciale, limitatamente alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed alla rilevazione di incidenti stradali;
- l) prestare, previ accordi, particolare opera di vigilanza, assistenza, ovvero organizzazione, coordinamento, collaborazione ed esecuzione anche a favore di altri Enti territoriali, nell'ambito provinciale.
2. Nell'espletamento di quanto sopra il personale del Corpo si attiene alle disposizioni stabilite dalle leggi in materia, e, ove previsto, dal codice penale e di procedura penale oltre che alle disposizioni di servizio.
3. I servizi di vigilanza richiesti da Uffici diversi dell'Amministrazione Provinciale debbono essere concordati con il Comandante del Corpo.

### Art. 3

#### **Esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria**

1. L'esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria è regolato dal Codice di Procedura Penale e dalle altre disposizioni in materia.
2. L'ambito spaziale, temporale e funzionale dell'attività di polizia giudiziaria risulta determinato in particolare dalle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice di Procedura Penale (artt. 55 - 59), dall'art. 12 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dalle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché da quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano le singole materie di polizia locale.
3. Rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 c.p.p. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante e gli Addetti al Coordinamento e Controllo di cui alla lett. b) e c) del successivo art.6.
4. Riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria il personale di ruolo, di cui alla lett. d) del successivo articolo 6.
5. Il Presidente della Provincia, su richiesta della competente Autorità Giudiziaria e previo assenso ed intesa, può mettere a disposizione personale della Polizia Provinciale

### Art. 4

#### **Esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza**

1. L'Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto il conferimento, al personale di ruolo inserito nel Corpo di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Il personale che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successivi interventi normativi, e a quanto stabilito nel presente Regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Il personale della Polizia Provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 in osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

4. Il Presidente della Provincia comunica al Prefetto, per i provvedimenti conseguenti, l'eventuale perdita dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 5 legge 65/86.

5. Il Presidente della Provincia, su richiesta della competente Autorità di Pubblica Sicurezza e previo assenso ed intesa, può mettere a disposizione personale della Polizia Provinciale.

#### Art.5

### **Dipendenza del Corpo**

1. Il Corpo di Polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia che individua gli obiettivi e impartisce le direttive, sovrintende e verifica i risultati dell'attività di vigilanza; Il Presidente adotta i provvedimenti a lui specificatamente riservati dalla legge e dai regolamenti.

2. Durante l'espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale del Corpo dipende operativamente dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese tra detta Autorità e il Presidente.

3. Negli articoli che seguono, i riferimenti al Presidente della Provincia sono da considerarsi estesi anche all'Assessore delegato.

## ***CAPITOLO II***

### ***STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE***

#### Art. 6

### **Organico**

1. Il Corpo di Polizia Provinciale deve essere costituito da un numero di agenti adeguato alle esigenze di servizio secondo criteri di funzionalità, economicità, efficienza ed efficacia come indicato all'art. 7 della L.65/86 e all'art. 3 della L.R.T. 12/06, compatibilmente con quanto previsto dalla dotazione organica stabilita dall'Amministrazione Provinciale.

2. L'organico del Corpo, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, si articola nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

a) Comandante;

b) Addetti al Coordinamento e controllo, inquadrati nella cat. D, tra i quali potrà essere individuato un vice-comandante

c) Addetti al Coordinamento e controllo, inquadrati nella cat. C (cat. C4 e C5).

#### d) Agenti

3. Al Corpo possono essere assegnate unità lavorative appartenenti ad altri profili (amministrativi e/o tecnici).

4. Le dotazioni organiche per singoli profili degli addetti alla vigilanza sono stabilite in modo da assicurare la prestazione dei servizi nonché la funzionalità, l'efficienza e la continuità operativa della struttura del Corpo.

5. L'attività del Corpo viene pianificata da ordini di servizio elaborati dal Comandante. Tali ordini di servizio, salve le variazioni dovute a motivi di necessità ed urgenza, contengono le indicazioni circa le zone, gli orari e le modalità del servizio. In tale ambito gli appartenenti al Corpo, ferme restando le proprie attribuzioni e responsabilità in qualità di agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza per le quali si fa comunque riferimento alla legislazione vigente, rispondono del proprio operato al Comandante o a chi ne fa le veci. Le attribuzioni e i compiti sono stabiliti per ciascuna qualifica dagli articoli successivi.

6. Il Corpo, in ossequio ai principi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2006, è organizzato in un modulo a rete costituito:

- a) da un comando con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi;
- b) da strutture tecnico-operative accentrate (Reperti, Sezioni);
- c) da strutture tecnico-operative decentrate (distaccamenti territoriali).

### Art. 7 **Gerarchia**

1. La gerarchia tra gli operatori di Polizia Provinciale presenti in servizio è determinata dalla posizione giuridica; in presenza di identiche posizioni, dall'anzianità di servizio e, nel caso di contemporanea assunzione, dalla precedenza nella graduatoria di merito del concorso; a parità di punteggio riportato si farà riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.

2. Allorché due o più operatori di Polizia Provinciale siano contemporaneamente in servizio in uno stesso luogo si stabilisce una relazione gerarchica che è determinata secondo le disposizioni dinanzi indicate.

3. Nei rapporti con gli organi del Corpo e dell'Ente è seguita la via gerarchica.

### Art. 8 **Dirigente- Comandante del Corpo di Polizia provinciale**

1. L'incarico di Dirigente - Comandante del Corpo di Polizia Provinciale è conferito dal Presidente della Provincia nel rispetto del periodo minimo e massimo previsto dalla normativa vigente.

2. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale con le competenze tecnico-professionali di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2006. altresì ai sensi dell'art. 17, comma 3, sempre della predetta legge regionale la funzione di comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia provinciale è responsabile verso il Presidente della Provincia o l'Assessore suo delegato dell'addestramento e della gestione tecnica e amministrativa del Corpo, nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate all'Area.

4. Nell'organizzazione generale dei servizi, al Comandante spetta in particolare di:

- a) emanare le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione Provinciale;
- b) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
- c) coordinare i servizi del Corpo con quelli di altre forze di polizia e della protezione civile, secondo le intese preventivamente stabilite dal Presidente della Provincia;
- d) mantenere i rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza e gli organismi della Provincia o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
- e) presiedere alle commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Provinciale;
- f) rispondere al Presidente della Provincia o all'Assessore suo delegato dei risultati rispetto alle direttive ricevute mediante relazioni periodiche.

5. Il Comandante promuove ogni forma di collaborazione con le altre Direzioni, Aree e/o Interaree, favorendo la costituzione di gruppi di lavoro e valorizzando l'attività collegiale secondo le competenze necessarie.

6. Egli esercita inoltre le attività riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, che comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione ed impegno di risorse, nonché l'elaborazione di dati e lavori notevolmente complessi.

7. Egli ha la direzione, la sorveglianza e la responsabilità del Corpo; è responsabile dell'andamento dei servizi e della buona conservazione dei materiali; ha l'obbligo di formulare proposte atte a migliorare, perfezionare e completare i servizi, curandone il buon andamento.

#### Art. 9

#### **Attribuzioni del Vice-Comandante**

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di sua assenza.
2. Il Vice-Comandante, qualora nominato, oltre che delle funzioni vicarie di cui al precedente comma, è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

#### Art. 10

#### **Addetti al Coordinamento e Controllo**

1. Collaborano con il Comandante nelle funzioni di comando riferendo costantemente dell'andamento del servizio e svolgono in particolare i seguenti compiti nell'ambito territoriale e/o funzionale di rispettiva competenza:
  - a) coordinano gli Agenti e organizzano il servizio secondo le disposizioni ricevute;
  - b) coordinano l'attività di vigilanza eventualmente prestata dalle GAV, dalle GG.VV. e dalle GIV, fornendo aggiornamenti informativi e informazioni utili alle attività di competenza;
  - c) espletano controlli loro affidati anche sul personale del Corpo ed operano nella zona loro assegnata, fungendo da tramite tra gli Agenti ed il Comandante od il Vice-comandante.
  - d) custodiscono i beni loro assegnati e curano l'aggiornamento dei registri nelle eventuali sedi decentrate;

e) partecipano alle operazioni di vigilanza e gestione, una volta assicurate le incombenze d'ufficio e intervengono nelle più delicate operazioni di servizio e nelle altre attività di competenza ove necessiti la loro diretta esperienza e preparazione professionale o quando specificamente comandati

2. Gli Addetti al coordinamento e controllo, individuati dal Comandante tra il personale di cat.D e di cat. C4 e C5, sono responsabili dell'andamento del servizio nei reparti/sezioni operativi di loro competenza e riferiscono costantemente al Comandante.

3. La funzione di coordinamento e controllo è assegnata dal Comandante sulla base di incarico fiduciario attraverso la valutazione dei "curricula" del personale avente titolo secondo le procedure presenti nell'Ente.

## Art. 11 Agenti di vigilanza

1. Agli Agenti del Corpo di Polizia provinciale spetta:

- a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di legge, i regolamenti e ogni altra disposizione emanata dalla Pubblica Autorità;
- b) eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
- c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti redigendo i relativi verbali e procedendo, di norma, alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, annotando con cura e precisione le eventuali dichiarazioni rese dal medesimo e fornendo, se del caso, i chiarimenti richiesti;
- d) consegnare agli Uffici competenti, nel più breve tempo possibile, i verbali di accertamento e di sequestro debitamente redatti e compilati;
- e) espletare le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza loro attribuite;
- f) consegnare, entro i termini stabiliti ai sensi di legge, i rapporti alle autorità competenti;
- g) effettuare rilievi e segnalare al Comandante ogni utile notizia d'interesse provinciale;
- i) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
- j) curare la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna, nei termini di legge ai competenti Uffici unitamente al verbale di sequestro;
- k) compilare e consegnare al Comandante il foglio di servizio su cui vanno annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio stesso, nonché l'itinerario percorso;
- l) usare con cura e diligenza i mezzi e gli strumenti in dotazione;
- m) adempiere alle funzioni di rappresentanza disposte dal Comandante previo accordo con il Presidente della Provincia;
- n) svolgere tutti gli altri servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza.

2. Nell'ambito dei servizi esterni di pattuglia l'agente di polizia provinciale più anziano riveste il ruolo di "capo pattuglia", diretto responsabile dell'esatta esecuzione delle disposizioni ricevute e della conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso

## Art. 12 Organizzazione

1. Il Corpo di Polizia provinciale, ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, è organizzato secondo criteri di funzionalità ed economicità, di specializzazione e di efficienza per materie di vigilanza e, tenuto

conto delle peculiarità del territorio, può essere organizzato per zone di vigilanza e per turni che possono essere articolati anche a copertura dei periodi notturni.

2 Il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Provincia, con i mezzi in dotazione all'Amministrazione provinciale.

3. Le operazioni esterne e gli spostamenti fuori dal territorio provinciale sono consentiti solo nei casi disciplinati dall'art. 45 e 46.

4. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale espletano il proprio servizio sull'intero territorio provinciale.

5. Per il ricovero degli autoveicoli di servizio ed il deposito delle attrezzature in dotazione, nonché per la custodia del materiale sequestrato, si fa riferimento ai luoghi appositamente istituiti.

### Art. 13

#### **Assegnazione del personale**

1. L'assegnazione del personale alle aree di specializzazione e unità operative del Corpo viene effettuata tenendo conto delle attitudini, delle capacità professionali e specializzazioni conseguite e di altre valutazioni finalizzate al migliore espletamento dei servizi da svolgere.

2. L'assegnazione del personale ai servizi interni o esterni, alle zone e alle materie di vigilanza è effettuata dal Comandante.

3. La rotazione del personale nelle zone di vigilanza è effettuata secondo il criterio di un avvicendamento programmato, tenuto conto di quanto previsto al punto 1.

4. Gli operatori che prestano servizio nel territorio svolgono l'attività, di norma, nella zona loro assegnata in coppia (pattuglia) o singolarmente.

5. La modifica del servizio verso una zona operativa diversa da quella assegnata potrà avvenire previa autorizzazione o disposizione del Comandante, o, in caso di comprovata emergenza, con comunicazione immediatamente successiva.

### Art. 14

#### **Assenze del Comandante**

1. Nel rispetto del principio della tempestività dell'avviso, in caso di assenza per ferie o per altro motivo del Comandante del Corpo, ne assume le funzioni il Vice-Comandante, così come in caso di assenza dal servizio di quest'ultimo i compiti sono svolti direttamente dal dipendente di categoria "D", individuato tra il personale di cui al precedente art.6 - 2° comma, con maggiore anzianità di servizio o, a parità di anzianità di servizio, dal dipendente di categoria "D" più anziano.

2. I compiti del Comandante e del Vice-Comandante, in caso di loro assenza congiunta, sono anch'essi svolti dall'addetto di cui sopra.

## ***CAPITOLO III***

### ***NORME DI COMPORTAMENTO***

#### **Art. 15**

##### **Norme generali di condotta**

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto.
2. In pubblico il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.

#### **Art. 16**

##### **Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive**

1. I rapporti gerarchici o funzionali devono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire, nel limite del proprio stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi ed uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dai medesimi ricevute. Qualora l'ordine ricevuto sia ritenuto palesemente illegittimo devono farne rimostranza al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione è rinnovata per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione salvo che l'atto che ne consegue costituisca reato. Eventuali osservazioni di merito possono essere presentate, anche per iscritto, unicamente dopo l'esecuzione dell'ordine.
3. Durante l'esecuzione di un ordine, il dipendente, nell'impossibilità di ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare eventuali ostacoli imprevisti, anche con proprie iniziative evitando che sia arrecato pregiudizio, per quanto possibile, al servizio. Di quanto sopra egli deve informare quanto prima il Comandante, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
4. Ogni addetto ha l'obbligo di controllare l'esecuzione degli ordini da parte del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le inosservanze anche secondo quanto disposto all'art. 24 punto 3.

#### **Art. 17**

##### **Istanze e reclami**

1. Le istanze ed i reclami devono essere presentati per iscritto direttamente al Comandante.
2. Le risposte ai reclami ed alle istanze devono essere comunicate per iscritto.

## ***CAPITOLO IV***

### ***DOVERI GENERALI E PARTICOLARI***

#### **Art. 18**

##### **Doveri del personale**

1. I doveri del personale del Corpo di Polizia provinciale sono quelli previsti dalle norme sul pubblico impiego; in particolare gli addetti non devono abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.

#### **Art. 19**

##### **Divieti ed incompatibilità**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale hanno divieto tassativo di prestare consiglio o assistenza nella redazione e presentazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere, inerenti argomenti di competenza dell'Ente, nell'interesse di privati.

2. Entrando nei pubblici esercizi, mantengono un contegno irreprensibile.

3. Devono evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.

4. Il personale della Polizia Provinciale, durante il servizio, non deve inoltre:

- allontanarsi per ragioni che non siano di servizio, dalla zona interessata, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza l'autorizzazione dei superiori;
- dilungarsi in discussioni con i cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio,

5. Al personale della Polizia Provinciale è fatto altresì divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria nel territorio provinciale di Grosseto;
- b) dare informazioni e rilasciare dichiarazioni relative alle attività del servizio, se non previa autorizzazione

#### **Art. 20**

##### **Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti**

1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei sovraordinati, colleghi e subordinati, nonché degli altri dipendenti e deve evitare di sminuirne, in qualunque modo la dignità, l'autorità ed il prestigio.

2. Deve inoltre improntare la propria attività alla massima collaborazione con i medesimi e con terzi individuati dall'Amministrazione.

## Art. 21

### **Cura della persona**

1. Il personale della Polizia provinciale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sull'Amministrazione che rappresenta.
2. L'uniforme deve essere indossata e curata secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

## Art. 22

### **Inizio del servizio**

1. Gli addetti della Polizia provinciale hanno l'obbligo di iniziare il servizio all'ora stabilita in perfetto ordine della persona, con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritti, dotati di arma d'ordinanza.

## Art. 23

### **Conoscenza del servizio ed aggiornamento professionale**

1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di servizio cui è addetto ed a prendere diligente visione delle disposizioni particolari contenute nell'ordine o nel foglio di servizio e delle altre disposizioni e note informative.
2. E' tenuto, altresì, all'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

## Art. 24

### **Obblighi di servizio**

1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di denuncia, verbalizzazione e sequestro nei casi previsti dalla legge.
2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire tempestivamente al Comandante con apposita segnalazione scritta, fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti. Deve altresì segnalare eventuali problemi e disfunzioni relativi al servizio e all'oggetto dello stesso rispettando le vie gerarchiche.
3. I soggetti gerarchicamente preposti ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, sono tenuti al controllo sul comportamento del personale dipendente. Ad essi è fatto obbligo di segnalare al Comandante le inosservanze che abbiano rilevanza disciplinare.
4. Per i servizi continuativi vale quanto disposto all'art. 39.

## Art. 25

### **Riconoscimento in servizio**

1. Durante il servizio d'istituto il personale è tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalità stabilite, salvo quanto previsto all'art. 31 punto 6, nonché a qualificarsi e, se richiesto, ad esibire la tessera di riconoscimento.
2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito in modo visibile la placca distintivo ed esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.

## Art. 26

### **Segreto d'ufficio e riservatezza**

1. Il personale della Polizia Provinciale e quello di diverso profilo professionale eventualmente assegnato devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Così come previsto dalle norme di riferimento gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Provinciale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

## Art. 27

### **Saluto**

1. Il saluto è dovuto durante le manifestazioni ufficiali: alla bandiera nazionale, al gonfalone della Regione, della Provincia e dei Comuni. Il saluto, quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del Corpo.
2. Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro cui sia materialmente impedito dai compiti svolti

## ***CAPITOLO V***

### ***DOTAZIONI E MATERIALE IN CONSEGNA***

## Art. 28

### **Uniforme**

1. Durante il servizio gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale devono indossare l'uniforme ordinaria e i distintivi previsti dalla normativa regionale e in apposito Regolamento saranno individuati nella foggia e nelle quantità da assegnare.
2. Considerata la peculiarità operativa del personale del Corpo Polizia Provinciale, in ordine a particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, la Giunta Provinciale, su proposta motivata del Comandante, può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia
3. Potrà essere indossata specifica uniforme per i servizi di scorta al gonfalone e di rappresentanza dell'Ente.

### Art. 29

#### **Tessera di riconoscimento e placca di servizio**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia provinciale sono muniti di una tessera di riconoscimento e di una placca di servizio conformi alla normativa regionale.
2. L'eventuale distruzione, smarrimento o furto della tessera o della placca deve essere comunicata tempestivamente al Comandante.
3. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso e/o cessi definitivamente dal servizio.

### Art. 30

#### **Acquisto, assegnazione e sostituzione dell'uniforme**

1. Il Comandante o un suo delegato collabora con l'Ufficio incaricato degli acquisti nella predisposizione dei capitolati e verifica che le forniture siano, per qualità, caratteristiche e fattura, corrispondenti a quanto indicato dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico dell'Ente.
3. Dei capi di vestiario consegnati in dotazione deve farsi registrazione su apposita scheda individuale dove vengono annotati il tipo, la quantità e la data di consegna degli stessi.
4. Al di fuori delle scadenze ordinarie sono tempestivamente sostituiti solo i capi di vestiario e le relative dotazioni strumentali deteriorati per cause indipendenti dalla volontà degli assegnatari così come sancito dall'apposito regolamento.

### Art. 31

#### **Uso e cura dell'uniforme**

1. L'uniforme deve essere indossata con dignità e decoro. I capi di vestiario devono essere tenuti con la massima cura. La piccola manutenzione e la pulizia sono a carico degli assegnatari.
2. Gli operatori devono indossare l'uniforme esclusivamente durante il servizio, salvo il tempo necessario per i trasferimenti da e verso la propria abitazione.
3. Con ordine scritto, il Comandante, in relazione all'andamento stagionale, dispone il cambio contestuale, per tutti i dipendenti del Corpo, della divisa da estiva a invernale e viceversa. In relazione all'andamento stagionale e al tipo di servizio prestato devono essere indossati esclusivamente i capi assegnati con l'ultima fornitura, salvi i casi di forza maggiore.
4. Non è consentito al personale di variare in qualsiasi modo la foggia dell'uniforme e, quando in divisa, di indossare capi di vestiario, accessori, elementi ornamentali e altri oggetti tali da alterare l'equipaggiamento in dotazione. Gli operatori di Polizia provinciale possono indossare distintivi di specialità e di abilitazione e decorazioni solo se autorizzati e secondo quanto disciplinato dalle norme in vigore.
5. E' fatto divieto al personale del Corpo di indossare la divisa, o parte di essa, in circostanze, luoghi o per l'esecuzione di lavori o incombenze non conformi all'uso e decoro della stessa. L'uso non corretto o

improprio e gli eventuali deterioramenti ascrivibili a volontà o colpa dell'operatore danno luogo ai procedimenti previsti nei casi di negligenza e incuria.

6. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.

## Art. 32

### **Dotazioni strumentali**

1. I mezzi di trasporto, gli strumenti e le altre dotazioni, necessari allo svolgimento del servizio, sono forniti dall'Amministrazione e devono essere usati esclusivamente per tale finalità e quando ne è giustificato l'impiego.

2. Gli strumenti operativi in dotazione personale sono utilizzati esclusivamente dai consegnatari. Per detti strumenti si provvede con apposita registrazione su scheda individuale e di pattuglia.

3. Gli appartenenti al Corpo devono usare i mezzi e le dotazioni loro assegnati con cura e diligenza. Essi provvedono costantemente al controllo della loro funzionalità ed a quelle piccole manutenzioni necessarie a garantirne l'efficienza. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni e smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante. Gli assegnatari rispondono personalmente per qualsiasi violazione di legge, danno arrecato per dolo, colpa grave, incuria o negligenza.

4. Le attrezzature di lavoro a disposizione del Corpo devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

## Art. 33

### **Mezzi di trasporto**

1. Ogni pattuglia in servizio esterno è dotata di un veicolo idoneo alle esigenze operative. Altri mezzi di trasporto possono essere assegnati a seconda delle condizioni oggettive di lavoro e necessità contingenti.

2. I mezzi di servizio devono essere assicurati, con polizza di copertura adeguata, sia con riguardo al conducente, ai trasportati ed ai terzi.

3. L'uso dei mezzi è subordinato all'adozione delle misure e al rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite per legge.

4. E' vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi a persone estranee al servizio. E' altresì vietato il trasporto di persone o cose, se non nei casi connessi all'espletamento del servizio e previa autorizzazione del Comando.

5. Per ogni automezzo verrà tenuta apposita scheda di servizio sulla quale sono registrati giornalmente gli itinerari, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante, le operazioni di manutenzione e riparazione, lo stato generale dei mezzi e ogni altro dato ritenuto utile.

6. Le necessità di manutenzione e riparazione devono essere tempestivamente segnalate per l'autorizzazione alla loro esecuzione. Anche a tal fine viene predisposto un apposito prontuario interno per la programmazione degli interventi di manutenzione.

7. I segnali acustici e visivi devono essere utilizzati solo in caso di necessità, secondo le vigenti disposizioni di legge.

8. Al termine del servizio i mezzi in dotazione vanno riportati negli appositi locali di deposito o nei parcheggi predisposti, in condizioni tali da renderli prontamente disponibili all'uso.

9. Per motivate ragioni di servizio, di economicità ed efficienza il Comandante, qualora non sia presente un centro di servizio della provincia in loco, può autorizzare gli addetti del Corpo in autopattuglia sul territorio a depositare i mezzi di servizio presso le proprie abitazioni, purché siano accertate buone condizioni per la custodia.

#### Art. 34

##### **Armi**

1. I componenti del Corpo di Polizia provinciale portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, in relazione al tipo di servizio, ai sensi della legge 7 marzo 1986 n. 65.

2. Se comandati, gli appartenenti al Corpo portano, durante il servizio, altre armi funzionali allo svolgimento dei compiti d'istituto, comprese quelle di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

3. Le armi di cui al presente articolo ed il relativo munizionamento saranno oggetto di apposito regolamento.

4. L'appartenente al Corpo non può rifiutarsi o esimersi dal porto e dall'uso dell'arma durante il servizio, per difesa personale e per i compiti d'istituto, nei casi in cui sia obbligato per norma regolamentare o per ordine di servizio.

5. Presso la sede del Corpo dovrà essere predisposta un'armeria secondo le disposizioni di cui al D.M. n.145/1987.

#### Art. 35

##### **Materiale sequestrato**

1. Gli attrezzi ed il materiale sequestrato sono depositati nei locali all'uopo destinati dall'Amministrazione.

2. Il Comandante o, in sua assenza, il dipendente incaricato, rilascia ricevuta per le cose a lui consegnate e, in presenza di provvedimento di dissequestro, procede alla restituzione delle medesime previa dichiarazione liberatoria.

## ***CAPITOLO VI***

### ***SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO***

#### **Art. 36**

##### **Orario di servizio**

1. L'orario di servizio del Corpo è articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze del servizio, nell'ambito della vigente disciplina legislativa, contrattuale e regolamentare.
2. Il personale del Corpo effettua la timbratura d'entrata e d'uscita dal servizio, con le modalità stabilite dal servizio e che l'ente si è dato (tramite terminali remoti appositamente e opportunamente allocati dall'Amministrazione e/o altri strumenti). E' consentita la flessibilità oraria, max 15 minuti, in entrata.
3. Gli addetti in divisa e/o col mezzo di servizio, a qualsiasi zona operativa od Ufficio assegnati, sono comunque tenuti ad intervenire direttamente per motivi d'urgenza e indifferibilità connessi alle funzioni attribuite, dandone segnalazione ai soggetti che devono essere informati. In tali casi sono considerati in servizio per il tempo necessario all'operazione.
4. Nei casi in cui si renda necessario concludere un'operazione già intrapresa, il servizio deve essere protratto per il tempo strettamente occorrente per la definizione della stessa.
5. Qualora ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Comandante esclusivamente in riferimento ad interventi non programmabili ed improvvisi, tali da non poter predisporre adeguate turnazioni.

#### **Art. 37**

##### **Programmazione dei servizi**

1. I servizi sono svolti, in forma turnata, su sette giorni settimanali.
2. Agli operatori spetta un giorno di riposo settimanale, assegnato secondo la programmazione stabilita, coincidente di norma con il sabato o la domenica.
3. La programmazione viene effettuata dal Comandante con periodicità almeno quindicinale, secondo le esigenze di servizio e le direttive impartite.
4. Eventuali modifiche devono essere formalmente motivate ed autorizzate o tempestivamente disposte in particolari casi di eccezionalità ed urgenza dal Comandante.

#### **Art. 38**

##### **Servizi notturni**

1. Il servizio notturno deve sempre essere espletato almeno in coppia, salvo casi di forza maggiore o altri autorizzati dal Comandante.

2. I servizi notturni antibraconaggio devono essere contemporaneamente svolti da più di una pattuglia o assistiti con turni di reperibilità.

#### Art. 39

### **Servizi continuativi**

1. I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono all'operatore di Polizia provinciale che abbia terminato il proprio turno di:

- a) non lasciare il posto di servizio fino a quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del turno successivo.
- b) riferire sugli avvenimenti significativi verificatisi nel corso del proprio turno e dare al personale subentrante ogni altra informazione utile alla prosecuzione del servizio.

#### Art. 40

### **Solennità civili e religiose**

1. Nelle ricorrenze delle grandi solennità civili e religiose previste dal calendario, il servizio di vigilanza può comunque essere garantito secondo un piano a tal fine predisposto dal Dirigente/Comandante.

#### Art. 41

### **Reperibilità**

1. Presso la sede operativa è tenuta una tabella con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Corpo.
2. L'Amministrazione può prevedere l'istituzione della reperibilità, estesa anche all'intero Corpo di Polizia Provinciale, al fine di garantire eventuali necessità di servizio in orari non coperti dall'ordinaria turnazione.
3. Il personale in reperibilità deve poter essere tempestivamente rintracciato secondo le modalità da stabilire e deve raggiungere il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, nei tempi previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 42

### **Assenze dal servizio - straordinari**

1. Chiunque, appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, fosse costretto a rimanere assente dal servizio per qualsivoglia motivo, deve darne tempestiva notizia, da comunicare e motivare appena possibile al Comandante.
2. Per gli addetti preposti al servizio in coppia, è d'obbligo preavvertire il collega di pattuglia prima dell'orario di inizio lavoro.
3. Per i congedi, i permessi, le aspettative, i recuperi ed altre assenze nonché il riconoscimento degli straordinari, si applicano le norme contrattuali. Il Comandante dispone in merito.

**Art. 43****Servizi di rappresentanza**

1. I servizi di rappresentanza presso la sede Provinciale o presso altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche sono disposti dal Comandante previo accordo con il Presidente della Provincia e/o Assessore delegato.

**Art. 44****Registri di servizio**

1. Ferma restando l'unicità del protocollo provinciale, nell'apposito Ufficio sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, eventualmente ripartiti per materia di intervento e comunque:

- il registro delle comunicazioni notizie di reato;
- il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa;
- il registro delle notificazioni relative alle competenze d'ufficio;
- il registro del materiale sequestrato e dissequestrato.

2. Sono altresì tenuti in ordine e aggiornati

- i registri previsti dalla vigente normativa in materia di armamento;
- i registri e le schede di servizio delle pattuglie,
- l'inventario dei beni in uso.

3. I registri sono composti in modo da non essere manomessi o contraffatti e devono essere preventivamente vidimati dal Comandante e/o dall'avente titolo.

4. Su richiesta dell'Agente verbalizzante l'Ufficio esibisce l'avvenuta quietanza del verbale e/o la pratica.

***CAPITOLO VII******OPERAZIONI ESTERNE E MOBILITA'*****Art. 45****Operazioni esterne**

1. Le operazioni e gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale sono autorizzati:

- dal Comandante previo accordo con il Presidente, per motivi di rappresentanza;
- dal Comandante previo accordo con il Presidente per soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri in rinforzo ad altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto;
- dal Comandante per fini di rapido collegamento e per le operazioni che abbiano carattere contingente e urgente, fermo restando, nel secondo caso, l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente della Provincia e al Prefetto.

2. Le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono consentite esclusivamente in caso di flagranza di illecito, la cui perpetrazione ha avuto inizio nel territorio della Provincia di Grosseto.

3. Ai servizi esterni al territorio provinciale sono applicate le disposizioni vigenti in materia di missioni.

#### Art. 46

#### **Distacchi e comandi**

1. Il personale del Corpo può essere autorizzato a prestare servizio presso altri Enti, nel rispetto delle norme previste dall'Amministrazione Provinciale e dei contratti collettivi.

## ***CAPITOLO VIII***

### ***FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO***

#### Art. 47

#### **Formazione ed aggiornamento**

1. La Provincia favorisce la partecipazione a rotazione degli operatori di Polizia Provinciale a corsi per la formazione e l'aggiornamento degli stessi.

2. Il personale è tenuto a frequentare i corsi la cui partecipazione sia disposta dalla Provincia. Il personale della Polizia Provinciale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, corsi di formazione professionale con le modalità stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

3. Il Comandante, in collaborazione con il vice-comandante e gli Addetti al Coordinamento e Controllo, è tenuto ad effettuare periodicamente sedute di aggiornamento professionale in relazione alle ordinarie esigenze dell'impegno istituzionale, nonché in occasione dell'entrata in vigore di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Scopo dei predetti corsi è:

- consentire agli addetti di Polizia Provinciale di acquisire una specifica qualificazione professionale finalizzata ad assicurare una migliore efficienza e produttività del servizio;
- facilitare l'evoluzione dell'ordinamento istituzionale e la realizzazione di una migliore struttura organizzativa anche attraverso la specializzazione del Corpo.

4. L'Amministrazione deve garantire la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale a tutti gli operatori di Polizia Provinciale in servizio. La frequenza dei corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, come presenza in servizio attivo. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato, è rilasciato apposito attestato ed è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale possono frequentare corsi di lingua straniera, appositamente organizzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce, all'interno del Corpo, l'incarico di interprete.

**Art. 48****Addestramento**

1. Il Dirigente- Comandante propone e organizza iniziative a carattere addestrativo per il mantenimento dello stato psico-fisico degli addetti e per la pratica della difesa personale.

**Art. 49****Visite mediche e vaccinazioni**

1. Gli addetti al Corpo sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, generali e specifiche per il proprio lavoro, soprattutto in materia di maneggio delle armi.

2. In presenza di particolari circostanze l'Amministrazione dispone controlli su propria iniziativa o su richiesta del dipendente interessato.

3. Gli addetti al Corpo sono sottoposti inoltre agli accertamenti sanitari previsti per gli agenti di vigilanza e, in particolare, per il porto d'armi.

***CAPITOLO IX******ENCOMI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI*****Art. 50****Encomi**

1. L'attività, la diligenza in servizio e, segnatamente, le azioni di merito sono premiate proporzionalmente all'entità dell'attività o dell'atto compiuto, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante;
- b) encomio del Presidente della Provincia;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta provinciale;
- d) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile, per particolari atti di coraggio e di sprezzo del pericolo.

2. Le ricompense di cui al comma 1 sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione per la progressione verticale.

**Art. 51****Sanzioni disciplinari**

1. In materia di sanzioni disciplinari si applicano le norme di legge e quelle derivanti dal contratto collettivo.

2. Il Comandante, per ragioni cautelative, può disporre la sospensione o la revoca del provvedimento di assegnazione delle armi. Nel caso che la revoca o la sospensione riguardi il Comandante è il Presidente che dispone.

## ***CAPITOLO X***

### ***NORME SPECIALI DI ACCESSO***

#### **Art. 52**

#### **Requisiti di accesso alle qualifiche**

1. Per l'accesso alle diverse qualifiche di Polizia provinciale, oltre a quanto previsto dal regolamento sugli accessi agli uffici e dalla normativa vigente in materia, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Provinciale, accertata dalla AUSL;
- titolo di studio per le singole qualifiche previsto dal C.C.N.L. o dalle norme in materia;
- possesso di abilitazione alla guida di autoveicoli, motoveicoli e motocicli di potenza massima fino a 25 KW e rapporto potenza/peso di 0,16Kw/Kg con cambio a pedale;
- trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalle specifiche norme vigenti, anche al fine dell'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- avere una età massima di anni 40 (quaranta) per l'accesso dall'esterno ai posti di agente di Polizia provinciale.

#### **Art. 53**

#### **Requisiti psico-fisici e attitudinali**

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti psico-fisici:

- sana e robusta costituzione fisica;
- essere esenti da malattie, affezioni e indisposizioni che possano comunque ridurre il completo espletamento dei servizi di istituto;
- "visus" di 10 decimi per ciascun occhio, anche con correzione di lenti;
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale liminare;
- normale senso cromatico e luminoso.

#### **Art. 54**

#### **Procedure di accesso**

1. L'accesso alle varie qualifiche del corpo avviene mediante superamento di specifiche prove da espletarsi secondo quanto dettato dalle normative vigenti.

2. Per l'accesso alle diverse qualifiche del Corpo è altresì ammessa la mobilità in presenza di corrispondente specifico profilo professionale, nonché dei requisiti generali di cui ai precedenti articoli 52 e 53.

# ***CAPITOLO XI***

## ***NORME FINALI***

### **Art. 55**

#### **Patrocinio legale e assicurazioni**

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente del Corpo per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripete dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
3. Il personale del Corpo usufruisce di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli strumenti connessi alle mansioni svolte.

### **Art. 56**

#### **Pari opportunità**

1. Il presente regolamento recepisce integralmente la normativa vigente e le direttive dell'Ente per consentire una pari opportunità tra uomini e donne relativamente all'assunzione ed al trattamento del personale addetto al servizio di Polizia Provinciale.
2. Sono inoltre garantite condizioni di parità a tutti gli addetti al Corpo.

### **Art. 57**

#### **Ricorrenze e Celebrazioni**

1. La ricorrenza della celebrazione della Fondazione del Corpo viene celebrata negli anniversari più significativi con una cerimonia civile.
2. La ricorrenza del Santo Patrono del Corpo della Polizia Provinciale sarà celebrata annualmente.

### **Art. 58**

#### **Associazionismo**

1. È data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali.

## Art. 59

### **Norme di rinvio e revoche**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento od in contrasto con la legge, si rinvia alla normativa vigente in materia nonché alle norme regolamentari e disposizioni dell'Ente in materia di personale.
2. Sono revocate le norme previgenti in materia di organizzazione della Polizia Provinciale in contrasto con il presente regolamento.
3. Nelle more di predisposizione e approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Provinciale" resta in vigore il capo IX , dall'articolo 33 all'art. 37, del precedente Regolamento approvato con delibera C.P. n.3 del 24.01.2003.
4. Il presente regolamento abroga il preesistente regolamento del Corpo di Polizia Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 24.01.2003, salvo per quanto disposto nel comma precedente.

## Art. 60

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Copia del regolamento viene trasmessa alla Regione Toscana, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Grosseto.

Deliberazione consiliare n° 57 del 20 dicembre 2011

ALLEGATO "B"

Con riferimento alla proposta prendono la parola, oltre al Presidente del Consiglio provinciale, l'Assessore Patrizia Siveri ed il Consigliere Cutini.

La proposta di deliberazione in oggetto viene quindi posta in votazione, per alzata di mano, con il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso Presidente del Consiglio provinciale.

COMPONENTI PRESENTI	N° 16
COMPONENTI ASTENUTI	N° 0
COMPONENTI VOTANTI	N° 16
VOTI FAVOREVOLI	N° 16
VOTI CONTRARI	N° 0

La stesura integrale degli interventi, per le necessarie operazioni di trascrizione delle bobine di registrazione, sarà portata in approvazione in una successiva seduta consiliare.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Silvia Petri

**FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA****La presente deliberazione:**

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della L. 18 giugno 2009, n.69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico in data **27/12/2011**
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. n°267 del 2000, è divenuta esecutiva, in data **07/01/2012** per decorrenza del termine dalla data di affissione.

Grosseto, **19/01/2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Emilio Ubaldino